



CITTA' DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza n. 2 del 02.03.2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, AVENTE AD OGGETTO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020" n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

VISTA l' Ordinanza del 19.02.2021 emanata dal Ministero della Salute, con la quale, tenuto conto dell'andamento epidemiologico, la Regione Campania, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 43 del 20 febbraio 2021) e per un periodo di quindici giorni, è stata inserita tra le regioni che si collocano in uno "scenario 1" con livello di rischio "alto", cosiddetta "Zona Arancione";

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio trovano un riscontro significativo anche nell'ambito specifico comunale;

RITENUTO necessario adottare le seguenti misure di carattere organizzativo volte a rafforzare le azioni di contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l'eliminazione di potenziali rischi di contagio dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti o condotte che determinino il mancato rispetto della misura di distanza minima tra le persone di un metro;

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, si registrano comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il divieto di ogni forma di assembramento, in particolar modo nello svolgimento degli allenamenti periodici relativi agli sport di squadra a livello dilettantistico e nelle attività di base, nonchè nelle aree pubbliche adibite a aree gioco;



CITTA' DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dal 02 marzo 2021 al 15 marzo 2021, al fine di contenere qualunque fenomeno di assembramento di persone e di tutelare la popolazione nel territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le sotto indicate ulteriori misure:

- divieto di svolgimento degli allenamenti periodici relativi agli sport di squadra a livello dilettantistico e delle attività di base;
- divieto di utilizzo di strutture, giochi per bambini e aree sportive libere presenti all'interno di parchi e giardini pubblici;

DISPONE

che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa a:

- Prefettura di Salerno;
- Albo Pretorio;
- Stazione Carabinieri di Giffoni Valle Piana;
- Polizia Locale.

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ed entro centoventi giorni presentare ricorso al Presidente della Repubblica;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.



IL SINDACO
Antonio GIULIANO